



Gruppo Cassa di Risparmio di Asti
Sede Legale e Direzione Generale in Asti, Piazza Libertà n. 23 – 14100 Asti
Capitale Sociale € 363.971.167,68 (interamente versato)
P.IVA 01654870052 - Codice Destinatario SDI 75HCYT1
Codice Fiscale e Registro delle Imprese 00060550050, n. REA AT 76036,
iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 6085,
aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
e-mail: info@bancadiasti.it – indirizzo *internet*: www.bancadiasti.it

**INFORMATIVA AGLI AZIONISTI
IN MERITO AL SESTO PUNTO DELL'ORDINE DEL GIORNO
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 29 APRILE 2024**

La presente informativa è a disposizione del pubblico sul sito internet di Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. (www.bancadiasti.it), nella Sezione "Investors Relations – Assemblea dei Soci".

Signori Azionisti,

la presente informativa è stata redatta dal Consiglio di Amministrazione della Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. (“**CR Asti**” o la “**Banca**”) per illustrare il sesto punto dell’ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria degli Azionisti della Banca, presso la sede legale di CR Asti, in Asti, Piazza Libertà n. 23, **il giorno 29 aprile 2024, alle ore 17, in prima convocazione** e, occorrendo, il giorno 30 aprile 2024, stessi luogo ed ora, in seconda convocazione:

6. Informativa agli Azionisti ex art. 6 del Decreto Ministeriale 23 novembre 2020, n. 169

* * *

Il Presidente informa – come già anticipato con appositi Comunicati Stampa in data 31 maggio 2023 e 9 giugno 2023 - che, all’esito del procedimento R.G.N.R. 442/2018, il Giudice di Asti, in data 31.5.2023, ha assolto, per non aver commesso il fatto, l’ex Presidente della Banca, dr. Aldo Pia, dal reato di false comunicazioni sociali, così come ha parimenti assolto la Banca dall’illecito amministrativo dipendente da reato, perché il fatto non sussiste; viceversa il Direttore Generale e Amministratore Delegato, Dr. Carlo DEMARTINI, è stato attinto da sentenza di condanna alla pena di due anni e otto mesi di reclusione per aver commesso il reato anzidetto, in relazione ai bilanci 2015 e 2016 della Banca.

Segnatamente, secondo il provvedimento richiamato, vi sarebbe stato ritardo, nel periodo compreso fra giugno 2015 e giugno 2016, nello svalutare alcune esposizioni creditorie della Banca; ritardo sanato con le svalutazioni contenute nel bilancio al 31 dicembre 2016.

Coerentemente con quanto previsto dall’art. 6, D.M. 169/2020, il Dr. DEMARTINI si è immediatamente autosospeso dal proprio incarico e il Consiglio d’Amministrazione ha avviato la procedura di valutazione della permanenza dei requisiti di correttezza previsti dall’art. 4 del medesimo D.M. 169/2020.

La valutazione è stata condotta alla luce dei criteri previsti dall’art. 5, D.M. 169/2020 che riguardano, per quanto di competenza del caso di specie, la gravità del reato e il grado di responsabilità dell’esponente, anche in relazione alla pertinenza della fattispecie al settore bancario; la fase e il grado del procedimento penale; la frequenza dei comportamenti e il lasso di tempo intercorso fra la nomina e l’evento; la sussistenza di sanzioni amministrative o comunque di pregiudizio a carico della Banca; l’adozione di eventuali condotte riparatorie, nonché più in generale il livello di cooperazione con l’Autorità di Vigilanza.

Il Consiglio d’Amministrazione ha rilevato come, pur trattandosi di un reato astrattamente grave, la fattispecie concreta sia connotata da elementi di rilevante tenuità: i ritardi nell’accantonamento di perdite sulle esposizioni creditizie non hanno arrecato alcun pregiudizio al patrimonio della Banca e alla veridicità delle informazioni sociali nei confronti del pubblico, avendo avuto un impatto non significativo sui risultati di bilancio. In particolare, se è vero che la retrodatazione delle svalutazioni (asseritamente) tardivamente compiute con il bilancio al 31 dicembre 2016 avrebbe comportato il peggioramento dei dati del bilancio 2015 e di resoconti semestrali al 30 giugno 2015 e al 30 giugno 2016, è altrettanto vero che tale peggioramento sarebbe stato controbilanciato dal correlativo miglioramento dei risultati di bilancio del 2016, non appesantito dalle perdite divenute di competenza dei periodi precedenti. Dunque, il ritardo non ha avuto – nella sostanza - alcun riflesso sulla rappresentazione della situazione economico-patrimoniale della Banca, con riferimento ai bilanci oggetto del giudizio. Il che trova ulteriore conferma nel fatto che, sul piano fiscale, tutte le contestazioni relative all’asserito mancato versamento di IRAP e IRES dipendenti dalla tardiva svalutazione di taluni crediti si sono risolte, in sede di accertamento con adesione, mediante il versamento di importi inferiori a € 1.000,00. Sotto diverso profilo, la tenuità della fattispecie concretamente contestata al Dr. DEMARTINI è ravvisabile dal fatto che la pena comminata è di poco superiore al minimo edittale.

Si è altresì rilevato come dalle condotte contestate, per un verso, non siano derivate sanzioni amministrative a carico del Dr. DEMARTINI; per altro verso, come si è precedentemente veduto, siano conseguite sanzioni tributarie di importo irrisorio a carico della Banca, a riprova della tenuità della fattispecie punita.

Il Consiglio d'Amministrazione ha verificato, inoltre, come il Dr. DEMARTINI non abbia mai riportato altre condanne penali, ciò – tra l'altro - in oltre quarant'anni di carriera (di cui venti rivestendo ruoli apicali in seno alla Banca e ad altre Società controllate e partecipate), a comprova della correttezza che ne ha sempre caratterizzato il comportamento.

Infine, anche alla luce della lettura degli atti processuali e degli approfondimenti compiuti dai legali della Banca e del Dr. DEMARTINI, è emerso come la condanna sembri poggiare su basi argomentative fragili, le quali sono state oggetto di censura nell'appello proposto avverso la sentenza di primo grado.

Considerati tutti tali elementi, il Consiglio d'Amministrazione ha ritenuto che la sentenza non abbia comportato il venir meno del requisito di correttezza in capo al Dr. DEMARTINI, che pertanto è stato reintegrato nel Consiglio d'Amministrazione con l'incarico che già rivestiva di Amministratore Delegato. La reintegra è stata confermata anche a seguito della disamina delle motivazioni della sentenza – depositate in data 8 agosto 2023 – le quali non hanno mutato il quadro esaminato dall'organo amministrativo. Occorre, infine, aggiungere che l'assoluzione dell'ex Presidente della Banca, così quella della Banca stessa per l'illecito amministrativo sono divenute definitive per la mancata impugnazione da parte della Procura; si confida che la sentenza di condanna del dr. DEMARTINI possa essere ribaltata dalla Corte d'Appello di Torino.

Banca d'Italia ha preso atto della decisione del Consiglio d'Amministrazione (che ha confermato – come si è veduto – l'idoneità del Dr. DEMARTINI), non avviando alcun procedimento officioso di decadenza dell'Amministratore Delegato. E' stato richiesto alla Banca di presidiare la fattispecie, monitorando periodicamente l'andamento del procedimento di appello.

* * *

Asti, 11 aprile 2024

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Giorgio Galvagno